

Ritenuto in fatto

1. È oggetto di ricorso la sentenza del [redacted] della Corte d'appello di Milano, che ha confermato la decisione resa in primo grado nei confronti di [redacted] [redacted] condannato, con il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 89 cod. pen., per il reato di lesioni aggravate in danno di [redacted] [redacted] colpito all'esito di un'animata discussione avuta con un macchinista nella stazione ferroviaria di Pioltello.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. Giuseppe Maria de Lalla, affidando le proprie censure ai tre motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'art. 88 cod. pen., per il mancato riconoscimento, da parte della Corte d'appello, della sussistenza del vizio totale di mente, che avrebbe offuscato la capacità di intendere e volere dell'imputato al momento dell'aggressione ai danni della persona offesa. La Corte territoriale avrebbe maturato il proprio giudizio errando nel valutare la relazione medico-psichiatrica di parte (aggiornata al 22 febbraio 2022 e prodotta dalla difesa all'udienza del 2 marzo 2022), enfatizzando più del dovuto il brano relativo alle facoltà "grandemente scemate" e, da ciò, ritenendo che la capacità d'intendere e volere dell'imputato al momento del fatto fosse soltanto parzialmente, anziché totalmente, compromessa. L'errore dei giudici d'appello sarebbe derivato da un'incompleta disamina delle previsioni di cui agli artt. 88 e 89 cod. pen. e dalla conseguente sussunzione -non adeguatamente motivata- del caso in esame alla prima delle due norme citate. La Corte territoriale avrebbe del tutto omesso la valutazione dei disturbi del pensiero e la conclamata patologia (schizofrenia resistente al trattamento antipsicotico, così radicata da manifestarsi anche in assenza di assunzione di sostanze stupefacenti) dell'imputato, di cui la relazione medica del 23 febbraio 2022 aveva dato ampiamente atto; identico deficit di valutazione viene contestato in relazione alla documentazione medica del 22 settembre 2023, depositata con memoria ex art. 121 del codice di rito, la Corte d'appello avrebbe omesso l'esame.

2. Col secondo motivo, si duole di violazione dell'art. 606, primo comma, lett. d), del codice di rito, per non avere la Corte d'appello disposto perizia psichiatrica al fine di verificare l'eventuale sussistenza del vizio totale di mente al momento della commissione del reato.

3. Col terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e al giudizio di congruità della stessa, formulato senza riguardo alcuno per il caso di specie, non accordando la riduzione della pur riconosciuta diminuyente di cui all'art. 89 cod. pen. nella misura massima.

3. All'udienza del 10/02/2021 si è svolta trattazione orale del ricorso. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Paola Filippi, la quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato motivi aggiunti, e numerosi allegati, tra cui, una recente sentenza del G.u.p. del Tribunale di Milano, resa in data 10/02/2021, con cui l'imputato è stato prosciolto dal reato di lesioni, per vizio totale di mente, riconosciuto sulla base della medesima documentazione medica citata nell'odierno ricorso. Sostiene la difesa che, nel caso in cui le due sentenze (quella qui impugnata e quella emessa dal G.u.p.) dovessero diventare definitive, si prospetterebbe un contrasto tra giudicati.

Considerato in diritto

1. I primi due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono fondati.

Come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (v. già, a proposito della rilevanza dei disturbi della personalità, Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317 - 01, in motivazione), la nozione di imputabilità - e, può qui aggiungersi, quella dei confini tra vizio totale e parziale di mente -, pur alimentandosi del dialogo con la scienza medica è funzionale all'applicazione di istituti giuridici e dipende dallo stesso fondamento della pena che presuppone la rimproverabilità dell'autore. Le Sezioni Unite, nella pronuncia appena citata, hanno sottolineato come, ai fini dell'interpretazione dell'art. 85 cod. pen., la capacità di intendere pacificamente si riconosce nella idoneità del soggetto a rendersi conto del valore delle proprie azioni, ad "orientarsi nel mondo esterno secondo una percezione non distorta della realtà", e quindi nella capacità di rendersi conto del significato del proprio comportamento e di valutarne conseguenze e ripercussioni, ovvero di proporsi "una corretta rappresentazione del mondo esterno e della propria condotta"; mentre la capacità di volere consiste nella idoneità del soggetto medesimo "ad autodeterminarsi, in relazione ai normali impulsi che ne motivano l'azione, in modo coerente ai valori di cui è portatore", "nel potere di controllare gli impulsi ad agire e di determinarsi secondo il motivo che appare più ragionevole o preferibile in base ad una concezione di valore", nell'attitudine a gestire "una

efficiente regolamentazione della propria, libera autodeterminazione", in sostanza nella capacità di intendere i propri atti. In questa prospettiva, gli artt. 88 e 89 cod. pen., per quanto nella specie interessa, costituiscono specificazioni e puntualizzazioni di quel generale principio, ponendo parametri *normativamente* predeterminati per la disciplina dell'istituto. In definitiva, «il concetto di imputabilità è, al tempo stesso, empirico e normativo (che "normativamente si manifesta nella costruzione a due piani"), nel senso, che è dato innanzitutto alle scienze di individuare il compendio dei requisiti biopsicologici che facciano ritenere che il soggetto sia in grado di comprendere e recepire il contenuto del messaggio normativo connesso alla previsione della sanzione punitiva, ed è compito del legislatore, poi, "la fissazione delle condizioni di rilevanza giuridica dei dati forniti dalle scienze empiricosociali", tale opzione legislativa implicando "valutazioni che trascendono gli aspetti strettamente scientifici del problema dell'imputabilità e che attengono più direttamente agli obiettivi di tutela perseguiti dal sistema penale"» (Sez. U Raso cit., punto 6.0 della motivazione).

In questa cornice di riferimento, le stringate considerazioni dedicate dalla Corte territoriale al tema, devoluto con l'atto di appello, del vizio totale di mente dell'imputato sono legate ad una valorizzazione del dato letterale della relazione clinica del 23 marzo 2022, senza un'adeguata individuazione del fondamento e, infine, dello stesso significato del carattere gravemente deficitario delle capacità psichiche dell'imputato. Ciò che appare ancora più inappagante alla luce della mancata considerazione dei dati clinici (e della correlata relazione di consulenza tecnica del 22 febbraio 2023) sottoposti dall'allora appellante con la memoria ex art. 121 cod. proc. pen., depositata per l'udienza del ~~9 Aprile 2023~~.

Ora, è certo da ribadire, con specifico riguardo alla seconda doglianza sopra riassunta, che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 01).

Purtuttavia, a fronte di censure specifiche che pongano questioni tecniche e che debbano essere affrontate in termini adeguati alla puntualità della critica, risulta assolutamente inadeguata una motivazione che, trascurando i dati obiettivi posti a fondamento dell'impugnazione, si affidi a superficiali considerazioni di carattere letterale senza un adeguato confronto con tali dati.

Ne segue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

2. L'accoglimento dei primi due motivi comporta l'assorbimento del terzo, logicamente subordinato agli esiti della rivalutazione che opererà il giudice del rinvio.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.


Così deciso in Roma, il 13/03/2024

Il Consigliere estensore
Daniela Bifulco

(Bifulco)

Il Presidente
Rosa Pezzullo

Rosa Pezzullo



Carmela Lanzuise